Pubblicato il 05/12/2018

N.00501 /2018 REG.PROV.CAU.
N. 00994/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2018, proposto da

Malaika Salis, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Gorgo, Simona Rotundo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

***nei confronti***

Rubino Stefania, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

(i) del decreto nr. 11571 del 03.08.2018, emesso dall'UFFICIO SCOLASTICO PER IL PIEMONTE – GRUPPO CONCORSI, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG N. 85/2018 per l'ambito disciplinare AD01 classe di concorso A017 – Disegno e Storia

dell'arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado per mancanza dei requisiti necessari per accedere al pubblico impiego; e per l'effetto, l'annullamento della prova orale di cui all'art. 6 del DDg n. 85/2018 per l'ambito disciplinare AD01 classe di concorso A017 e del decreto nr. 12109 del 21.08.2018 emesso dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – DIREZIONE REGIONALE di approvazione della graduatoria definitiva per l'ambito disciplinare AD01 classe di concorso A017 – Disegno e Storia dell'arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado nella misura in cui non compare il nome della ricorrente;

(ii) nel merito, previo annullamento di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo - ivi comprese le graduatorie pubblicate all'indomani della esclusione della ricorrente con decreto nr. 12109 del 21,08,2018 nella parte in cui non compare il nome della ricorrente - di declaratoria di illegittimità del decreto nr. 11571 del 3.8.2018, notificato in pari data; e di accertamento del diritto della ricorrente a permanere nella graduatorie di merito del concorso bandito con Decreto del Direttore Generale n. 85 del 01.02.2018, con tutte le conseguenze di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che la difesa dell’amministrazione ha depositato difese solo formali e

non ha partecipato alla discussione orale;

ritenuto necessario, ai fini del decidere, che l'amministrazione depositi documentati chiarimenti circa l'esclusione della ricorrente, alla luce delle censure dedotte in giudizio, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

ritenuto altresì necessario procedere, in vista della trattazione della causa nel merito, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso;

considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – direzione regionale – dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome e cognome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria del concorso docenti DDG 85/2018 ambito disciplinare AD01 – classe di concorso A017 Disegno e Storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B.- in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte – ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte

c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

si fissa nuova camera di consiglio al 10.1.2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

manda all'amministrazione resistente di depositare i documentati chiarimenti di cui in motivazione entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

manda a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nelle

forme di cui in motivazione;

fissa nuova camera di consiglio al 10.1.2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

| | |
|---|---|
| **L'ESTENSORE** | **IL PRESIDENTE** |
| **Paola Malanetto** | **Carlo Testori** |

IL SEGRETARIO